

Brevi indicazioni per la predisposizione di una procedura per il whistleblowing per le Piccole e Medie Imprese che aderiscono a WhistleblowingPA

Aderendo al progetto WhistleblowingPA, avrete a disposizione una piattaforma standard, con limitate personalizzazioni, contenente un questionario creato appositamente per la vostra tipologia di impresa.

Di seguito alcune indicazioni utili a predisporre una procedura per una buona gestione delle segnalazioni.

Nella predisposizione della procedura, vi invitiamo a ricordare che, a seguito della prossima trasposizione della direttiva europea 2019/1937, potranno essere fatte future modifiche.

A settembre 2022, solo le società con un modello organizzativo ex Decreto legislativo n.231/2001 sono tenute ad adottare una procedura per il whistleblowing, pena l'invalidità del modello.

1. Oggetto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione deve comprendere possibili violazioni del modello organizzativo, e quindi uno dei cosiddetti reati presupposto menzionati nello stesso. Qualora l'ente non abbia un modello organizzativo, può scegliere quali condotte possano costituire l'oggetto della segnalazione. Generalmente possono essere riportati: comportamenti che costituiscono o possono costituire violazioni di leggi, regolamenti e procedure interne, comprese le violazioni di norme del codice etico. Ai fini di una segnalazione più precisa, raccomandiamo di inserire una lista anche non esaustiva delle possibili condotte segnalabili.

Il segnalante deve avere fondati motivi di ritenere che le informazioni siano vere al momento della segnalazione; una segnalazione errata ma basata su informazioni che il segnalante reputa vere in base alle informazioni in suo possesso è tutelata dalle norme in materia di whistleblowing.

2. Soggetti segnalanti

In base al decreto legislativo n.231/2001 possono segnalare solo i dipendenti dell'ente e i suoi soggetti apicali. L'organizzazione può però decidere di ricevere anche segnalazioni da soggetti ulteriori, come collaboratori diretti, partner commerciali e fornitori.

3. Soggetti responsabili della gestione delle segnalazioni

Occorre che individuate all'interno della vostra impresa un soggetto responsabile della ricezione e della gestione delle segnalazioni. Quest'ultimo, periodicamente formato mediante specifiche attività relative alla gestione delle segnalazioni, si occuperà anche dell'accertamento delle segnalazioni.

È opportuno che questo soggetto, non necessariamente un apicale, sia dotato di mezzi e strumenti per poter svolgere azioni di accertamento e del potere di richiedere documentazione ed evidenze ai singoli uffici.

4. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere inviate al responsabile della ricezione delle segnalazioni generalmente tramite la piattaforma informatica crittografata da noi predisposta. Resta tuttavia la possibilità di creare degli ulteriori canali complementari, quali una cassetta postale, l'indirizzo e-mail o il contatto telefonico.

È opportuno ricordare ai potenziali segnalanti i vantaggi derivanti dalla segnalazione attraverso la piattaforma crittografata.

5. Attività di accertamento

Il responsabile della ricezione e della gestione delle segnalazioni è tenuto ad effettuare anche l'attività di accertamento. A seguito della ricezione della segnalazione, farà una valutazione preliminare sulla segnalazione e potrà interagire con il soggetto segnalante, per richiedere chiarimenti o approfondimenti.

Durante questa fase potrà consultare, qualora necessario, anche altre strutture aziendali pur sempre mantenendo riservata l'identità del segnalante e condividendo le minime informazioni necessarie allo scopo.

La possibilità di adottare azioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalato risulta ammessa in seguito ad accertamento interno della segnalazione e non in fasi precedenti.

Durante l'intero processo è bene che si coinvolga il segnalante sia chiedendo chiarimenti o approfondimenti relativi alla segnalazione sia fornendo feedback periodici sullo stato della segnalazione.

6. Confidenzialità e anonimato

La riservatezza dell'identità del segnalante viene mantenuta durante tutta la fase di accertamento dei fatti segnalati. La riservatezza deve essere mantenuta anche quando l'attività di accertamento implica il coinvolgimento di soggetti esterni all'impresa. In tale senso, il responsabile della ricezione delle segnalazioni dovrà inviare solo informazioni strettamente necessarie all'attività di controllo, limitando quindi al minimo la diffusione dei dati personali.

Le segnalazioni anonime sono trattate alla stregua delle segnalazioni effettuate in modo confidenziale. Considerati i limiti connessi a questo tipo di segnalazioni, il responsabile della ricezione di segnalazione non avrà l'onere di tutelare l'identità del segnalante non essendone a conoscenza.

7. Tutele e garanzie

Varie forme di tutela vengono garantite all'interno di questa procedura, a partire dalla tutela della riservatezza. È ammessa la possibilità di trasmettere dati identificativi alle autorità competenti solo su richiesta di queste e al termine della fase di accertamento.

Il segnalante è tutelato nei confronti di atti ritorsivi conseguenti alla sua segnalazione. È altresì vietato ogni comportamento, anche non risultante in una misura organizzativa, volto a danneggiare lavorativamente ed emotivamente lo stesso soggetto.

Qualora il segnalante dia prova di aver effettuato una segnalazione nelle modalità previste dalla procedura, sarà onere di chi ha attuato il comportamento cosiddetto ritorsivo dimostrare che questo non è avvenuto; qualora la possibile ritorsione consista in una misura organizzativa, il soggetto che ha

adottato la misura deve dimostrare che questa è stata presa per motivi indipendenti rispetto alla segnalazione.

8. Responsabilità e sanzioni

Il segnalante deve utilizzare i canali previsti dalla procedura per effettuare una segnalazione; affinché ciò avvenga, è necessario che l'ente comunichi in modo chiaro e accessibile le modalità di segnalazione, l'oggetto della procedura e i rischi e limiti connessi alla stessa.

Il responsabile della ricezione delle segnalazioni è tenuto all'accertamento dei fatti segnalati; oltre alla minimizzazione nella condivisione di informazioni sensibili, è responsabile dell'eventuale esposizione del soggetto segnalante dovuta alla sua condotta.

È vietato ogni tipo di discriminazione e ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti.

È inoltre necessario prevedere un procedimento sanzionatorio nei confronti dei seguenti soggetti:

- coloro che abusano della procedura con informazioni deliberatamente diffamatorie;
- il destinatario delle segnalazioni che non proceda a adeguate attività di verifica;
- chi espone il segnalante;
- chi si rifiuta di collaborare con il responsabile delle segnalazioni;
- chi pone in essere ritorsioni a danno del segnalante.

9. Protezione dei dati personali

Qualora utilizzate la piattaforma informatica come modalità di segnalazione, occorre che firmiate ed inviate al soggetto fornitore della piattaforma la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati. Il nostro progetto offre una nomina pre-firmata che dovete compilare, controfirmare e inviare all'indirizzo gdpr@whistleblowing.it. La nomina e le relative informazioni sono disponibili a questo [link](#).

I segnalanti devono essere a conoscenza del trattamento dei loro dati attraverso un'informativa chiara ed esaustiva che spieghi il rapporto tra l'ente e il segnalante stesso. Raccomandiamo di pubblicare tale informativa sulla pagina dedicata al whistleblowing.

Relativamente ai dati contenuti nella segnalazione, nonché quelli relativi alle attività di accertamento, questi devono:

- essere mantenuti strettamente confidenziali;
- essere inseriti nel registro di attività del trattamento tenuto dal titolare del trattamento;
- essere condivisi con soggetti terzi solo le informazioni strettamente necessarie;

Quanto alla conservazione dei dati, verranno conservati unicamente per il tempo necessario e proporzionato al loro trattamento. Il trattamento può essere prolungato nei casi in cui gli atti relativi all'accertamento abbiano comportato l'avvio di un procedimento disciplinare o siano stati trasferiti all'autorità giudiziaria. La disciplina della conservazione dei dati insieme al divieto di tracciare gli accessi dovrebbero essere inserite nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

In caso di revoca/cambio del ricevente delle segnalazioni, occorre modificare password o procedere alla disattivazione delle credenziali di autenticazione del responsabile della gestione delle segnalazioni venute meno.